



Agenzia  
Provinciale  
Energia  
Frosinone

**APEF – Agenzia Provinciale Energia Frosinone**

**Piazza Gramsci, 13 - Frosinone**

## **REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELL'ALBO FORNITORI DELL' AGENZIA PROVINCIALE ENERGIA FROSINONE SRL (A.P.E.F.)**

### **Art. 1 Definizione dell'Albo Fornitori**

Ai fini del presente Regolamento si specificano le seguenti definizioni:

**Codice Appalti:** il decreto legislativo n. 50/2016 (di seguito Codice) e le successive modifiche ed integrazioni;

**Stazione Appaltante:** A.P.E.F. Srl quando indice una procedura di gara

**Operatore Economico:** una persona fisica o giuridica (o raggruppamento di esse), un ente senza personalità giuridica, che offre sul mercato la realizzazione di o opere, la fornitura di prodotti, o la prestazione di servizi;

**Richiedente:** indica il soggetto che presenta richiesta d'iscrizione nell'Albo Fornitori.

**Rup:** Responsabile Unico del Procedimento indica il soggetto cui sono attribuite le funzioni e i compiti di cui all'art.31 del Codice.

**Albo Fornitori:** elenco ufficiale dei prestatori di forniture, servizi, lavori e professionisti di A.P.E.F. Srl redatto ai sensi dell'art. 134 del Codice (di seguito Albo).

**Forniture:** contratti aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti (materiali, componenti, dotazioni di lavoro). Un contratto di forniture può includere a titolo accessorio, lavori).

**Servizi:** sono contratti aventi ad oggetto la prestazioni di servizi (manutenzioni, servizi operativi, smaltimenti).

**Lavori:** indica i contratti aventi per oggetto l'esecuzione di lavori di costruzione, demolizione, sostituzione, manutenzione di opere, ristrutturazione urbanistica ed edilizia.

**Professionisti:** indica le forniture aventi ad oggetto le prestazioni di opera intellettuale.

### **Art. 2 Finalità**

L'A.P.E.F. Agenzia Provinciale Energia con sede legale in Frosinone (03100) Piazza Gramsci 13, con il presente intende istituire un Albo Fornitori quale sistema di qualificazione degli operatori economici ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 50/2016.

L'Albo ha lo scopo di definire un numero di operatori economici per i quali risulta preliminarmente autodichiarato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti generali

(art. 80 del D.Lgs. 50/2016), di idoneità professionale (art. 83 lett. a) D.Lgs. 50/2016) e di capacità professionale e tecnica (art. 83 lett. c) D.Lgs. 50/2016);

nell'ambito dello stesso A.P.E.F. può individuare, ove consentito dalle norme vigenti, i soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento di competenza di A.P.E.F. senza ulteriori forme di pubblicità.

Gli operatori da consultare verranno selezionati – considerata la disponibilità di operatori sulle categorie merceologiche di riferimento - nel rispetto dei principi economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e prevenzione del conflitto di interessi.

Resta ferma la facoltà della Società, quando si tratti di forniture e servizi che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'Albo Fornitori, ovvero qualora, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto ai fornitori iscritti, di invitare o interpellare anche altri soggetti ritenuti idonei, oltre agli iscritti nella sezione pertinente del medesimo.

Altresì la Società si riserva la facoltà di selezionare fornitori ritenuti idonei anche se non iscritti all'Albo Fornitori nel caso di categorie merceologiche per le quali non sia iscritto alcun operatore economico o il numero delle iscrizioni sia insufficiente o siano iscritti operatori che, ad insindacabile giudizio della Società medesima, per caratteristiche tecniche, finanziarie ed organizzative, non siano in grado di garantire l'esecuzione della fornitura richiesta.

L'iscrizione all'Albo Fornitori degli operatori economici interessati non costituisce alcun impegno per la Società, che potrà decidere, a suo insindacabile giudizio o in ottemperanza al sopracitato Regolamento, se procedere all'avvio di procedure sotto la soglia di rilevanza comunitaria, determinandone liberamente le condizioni, senza che per tale ragione l'iscritto all'Albo Fornitori possa formulare eccezioni, oppure contestare il mancato ricorso alla categoria dell'Albo alla quale è iscritto.

### **Art. 3 Durata**

L'iscrizione dei soggetti nell'Albo della A.P.E.F. ha validità di 2 (due) anni a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito dell'Istituzione e dell'Elenco dell'Albo Fornitori dell'A.P.E.F. Srl.

Alla scadenza della durata di cui al primo comma, il Fornitore già iscritto può presentare nuova domanda di iscrizione e l'A.P.E.F. provvederà a dare nuovamente pubblicità, riservandosi di riconfermare le iscrizioni già avvenute.

In mancanza di tale nuova domanda di iscrizione il Fornitore verrà cancellato dall'Albo.

Il Fornitore iscritto all'Albo ha altresì l'obbligo di riconfermare la propria iscrizione nei 30 (trenta) giorni che precedono la scadenza biennale della propria iscrizione all'Albo Fornitori.

Al fine di presentare la dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti precedentemente dichiarati, il Fornitore dovrà far pervenire alla A.P.E.F., a mezzo mail, nuova istanza di inserimento con allegato i documenti aggiornati.

In mancanza di tale dichiarazione biennale di permanenza dei requisiti dichiarati, il Fornitore verrà cancellato dall'Albo Fornitori.

L'A.P.E.F. dopo aver esaminato e valutato la completezza e la correttezza della richiesta di permanenza dei requisiti dichiarati e relativa documentazione inviata in formato cartaceo, procederà a confermare l'iscrizione del Fornitore a mezzo mail.

#### **Art. 4 Pubblicità**

Il presente Regolamento, unitamente agli avvisi di apertura delle sessioni di iscrizione all'Albo, così come ogni sua modifica e integrazione, in ossequio ai principi di concorrenza, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicato sul sito web di A.P.E.F. Srl.

#### **Art. 5 Categorie merceologiche**

L'Albo Fornitori è organizzato nelle categorie merceologiche individuate nell'ALLEGATO A del presente Avviso

che è parte integrante dello stesso.

L'elenco è suddiviso per sezioni:

1. acquisizione beni
2. acquisizione di servizi
3. acquisizione di lavori.

#### **Art. 6 Requisiti per l'iscrizione all'Albo**

Il Fornitore che chiede l'iscrizione all'Albo Fornitori di A.P.E.F. deve:

- 1) essere iscritto alla Camera di Commercio per attività attinenti alla categoria merceologica di iscrizione e risultante dall'apposita sezione ovvero all'Albo previsto dai vigenti Ordinamenti Professionali di competenza
- 2) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;

	<b>APEF – Agenzia Provinciale Energia Frosinone</b>
	<b>Piazza Gramsci, 13 - Frosinone</b>

- 3) essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL, accertabili ai sensi di legge con la produzione del documento unico di regolarità contributiva (DURC)
- 4) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge n. 68/99
- 5) non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge 31.05.1965 n. 575 e ss.mm.ii. (normativa antimafia)
- 6) adempiere agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento al DLgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i
- 7) possedere, nel caso di attività che richiedano autorizzazioni, ex art. 39, comma 4 del Codice dei Contratti, le relative autorizzazioni in corso di validità
- 8) di non aver avuto con l’A.P.E.F. S.r.l. un affidamento risolto per qualsiasi genere di inadempienza nel corso degli ultimi 24 (ventiquattro) mesi
- 9) avere preso esatta cognizione del Regolamento dell’Albo Fornitori della A.P.E.F. S.r.l., accettando tutte le prescrizioni ivi contenute
- 10) avere una capacità tecnica risultante dalla compilazione dell’apposito dichiarazione da trasmettersi anch’esso unitamente alla domanda di iscrizione corrispondenti alla propria categoria
- 11) essere in possesso degli altri eventuali requisiti specifici richiesti per l’iscrizione all’Albo Fornitori della A.P.E.F.

Al modulo di iscrizione all’Albo Fornitori (ALLEGATO B) devono essere allegati i documenti in esso indicati per le apposite Sezioni per le quali si chiede l’iscrizione all’Albo.

Al Modulo di iscrizione possono, altresì, essere allegati altri documenti (solo a titolo esemplificativo, presentazione aziendale, referenze, ecc.) che costituiranno oggetto di valutazione ai fini dell’iscrizione all’Albo.

Per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea si applica la previsione contenuta nell’art. 47, comma 2, del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

La A.P.E.F. S.r.l. si riserva di verificare, anche a campione, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. la veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore e di richiedere, a suo insindacabile giudizio, l’invio dei documenti comprovanti tale veridicità.

#### **Art. 7 Domanda di iscrizione**

Il Fornitore che vorrà iscriversi alle sezioni e sottocategorie contemplate nell’Albo Fornitori

	<b>APEF – Agenzia Provinciale Energia Frosinone</b>
	<b>Piazza Gramsci, 13 - Frosinone</b>

dell'A.P.E.F. (di cui ALL'ALLEGATO A) dovrà far pervenire tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC [apef.fr@pec.it](mailto:apef.fr@pec.it):

- 1) La modulistica (ALLEGATO B) unitamente alla documentazione richiesta nelle apposite Sezioni per le categorie per le quali si chiede l'iscrizione.
- 2) Certificato, in originale o copia conforme ai sensi del DPR 445/2000, di iscrizione alla Camera di Commercio attestante le attività specifiche dell'impresa, attinenti alla categoria o alle categorie merceologiche di iscrizione, con il nominativo delle persone legalmente autorizzate a rappresentarla od obbligarla, con dicitura fallimentare e "nulla osta" antimafia ai fini dell'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i., di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione d'iscrizione all'Albo dei Fornitori; i consorzi oltre al certificato del consorzio stesso devono allegare anche quello di tutte le ditte consorziate.

L'iscrizione può essere richiesta per più Sezioni e sottocategorie.

#### **Art. 8 Cause di cancellazione dall'Albo Fornitori**

La cancellazione dall'Albo Fornitori della A.P.E.F. è disposta:

- A. Nei casi di non mantenimento di uno o più dei requisiti d'iscrizione, di cui all'art. 6, dei quali la A.P.E.F. sia comunque venuta a conoscenza;
- B. in caso di mancata comunicazione entro 30 giorni dall'intervenuta modifica di ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni ed alle dichiarazioni rese alla A.P.E.F. S.r.l. in fase di domanda di iscrizione o modifica e/o integrazione dei dati anagrafici;
- C. nel caso di scadenza dell'iscrizione per mancata riconferma della propria iscrizione
- D. nel caso di mancata dichiarazione di permanenza dei requisiti
- E. qualora, da revisione periodica svolta d'ufficio mediante richiesta dei dati alla Camera di Commercio non risulti più esistente la ditta;
- F. in caso di istanza scritta del soggetto interessato;
- G. nei casi in cui per tre volte nel corso di un anno ovvero nel caso di tre inviti di gara successivi il Fornitore non abbia presentato offerta senza fornire giustificato motivo e risulti iscritto in una sola categoria, sottocategoria merceologica;
- H. qualora venga meno all'obbligo di riservatezza
- I. qualora non presti la necessaria collaborazione in materia di sicurezza e, in particolare, non assolva agli obblighi previsti dal DUVRI;

 Agenzia Provinciale Energia Frosinone	<b>APEF – Agenzia Provinciale Energia Frosinone</b>
	<b>Piazza Gramsci, 13 - Frosinone</b>

La cancellazione dall’Albo del Fornitore è disposta, limitatamente alla categoria e sottocategoria interessata, qualora il Fornitore risulti iscritto a più di esse:

nei casi in cui per tre volte nel corso di un anno ovvero nel caso di tre inviti di gara successivi il Fornitore non abbia presentato offerta senza fornire giustificato motivo;

di cancellare il Fornitore/Professionista, nei casi di gravi inadempimenti nell’esecuzione di lavori, fornitura di beni e prestazione di servizi o di mancato rispetto dei livelli di servizio previsti e richiesti nelle singole gare.

#### **Art. 9 Invito alle gare**

L’Albo viene utilizzato con le modalità operative seguenti:

- 1) le ditte iscritte nella categoria interessata vengono sempre invitate a presentare offerta, purchè in possesso dei requisiti necessari definiti in relazione ai specifici servizi, lavori o forniture.
- 2) in casi particolari e motivati e comunque quando ciò sia necessario per insufficienza di ditte iscritte, l’Ente si riserva di avvalersi in deroga, oltre che delle dite iscritte all’Albo, anche di ditte non iscritte purchè in possesso dei requisiti necessari definiti in relazione ai specifici servizi, lavori o forniture.

#### **Art. 10 Obbligo di riservatezza**

Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso, e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della fornitura.

L’obbligo di riservatezza sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto di fornitura.

L’eventuale utilizzo di dati ed informazioni da parte del Fornitore è subordinato alla previa autorizzazione da parte della A.P.E.F S.r.l. . L’obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

 Agenzia Provinciale Energia Frosinone	<b>APEF – Agenzia Provinciale Energia Frosinone</b>
	<b>Piazza Gramsci, 13 - Frosinone</b>

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la A.P.E.F. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura stipulato, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

#### **Art. 11 Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. n. 196/2003**

(Codice in materia di protezione dei dati personali)

I dati personali richiesti dalla A.P.E.F. S.r.l. per finalità inerenti la definizione del presente procedimento e la conseguente attività esecutiva verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n.196/03, oltre che per l'adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

Il trattamento dei dati personali avverrà in maniera manuale ed informatica. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati raccolti saranno utilizzati ed eventualmente comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, ai fini strettamente necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle eventualmente connesse, oltre che per l'adempimento di ogni altro obbligo previsto da disposizioni normative o regolamentari.

Titolare del trattamento dei dati personali è A.P.E.F.Srl.

#### **Art. 12 Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme legislative e regolamentari.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
AMMINISTRATORE UNICO

Dott. Fabio De Angelis